

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE: Corte di Cassazione - Sezioni Unite- Sentenza 25 luglio 2023, n. 22428.

1. -Responsabilità disciplinare -Giudicato penale e responsabilità disciplinare - Autonomia - Limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità -Sussistenza.

2. -Responsabilità disciplinare -Giudicato penale e responsabilità disciplinare -Decisioni penali con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso" -Vincolo in sede disciplinare -Sussistenza.

3. -Responsabilità disciplinare -Giudicato penale e responsabilità disciplinare -Magistrati - Delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e l'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006 -Sovrapponibilità -Insussistenza.

1. Il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale, sicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento della incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. Un., 9 luglio 2015, n. 14344; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2021, n. 20385).

2. Le uniche decisioni penali totalmente vincolanti per il giudice disciplinare sono quelle pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", sempreché, da un lato, vi sia perfetta e completa coincidenza tra i fatti contestati nelle due sedi e, d'altro canto, la sussistenza del fatto reato o la sua attribuzione all'imputato siano state escluse con riferimento a tutti gli elementi materiali rilevanti sul piano disciplinare.

Pertanto, non configura l'illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta oggetto di sentenza di assoluzione in sede penale con la formula "perchè il fatto non sussiste", giacchè, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 109 del 2006, qualora la contestazione disciplinare si esaurisca negli stessi comportamenti già sottoposti al vaglio del giudice penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste.

3. Preme precisare che non sempre vi è una piena sovrapposibilità tra l'ambito applicativo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e l'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006.

L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è configurabile quando il magistrato, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, strumentalizza la sua qualità per conseguire ingiusti vantaggi per sé o per altri. Con tale disposizione si intende punire chi spende, anche implicitamente, la qualità di magistrato al fine di ottenere, nella propria vita privata, vantaggi personali ingiusti. Questo illecito prescinde dalla posizione di parte, indagato, persona offesa o testimone del soggetto che elargisce al magistrato i vantaggi ingiusti e, dunque, si presta ad essere applicato ad una molteplicità di condotte di diverso disvalore.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Cass., Sez. VI pen., 6 febbraio 2020, imp. Gatti).

Ancora, quanto all'ingiustizia del vantaggio, cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, lettera a), non si richiede necessariamente che la dazione sia contra ius, risultando sufficiente il conseguimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma ottenuti in virtù della qualità di magistrato, quale strumento diretto al loro raggiungimento: la norma in esame risponde infatti alla duplice finalità di preservare la fiducia nella imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l'abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nell'esercizio delle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata.

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza n. 183/2022, depositata il 22 dicembre 2022, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il Dott. A.A. responsabile dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - così riqualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 4, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo nel procedimento disciplinare iscritto al n. RG 21/2017 (capo A) - e gli ha inflitto la sanzione della censura, mentre ha assolto l'incolpato dalle residue incolpazioni per essere rimasti esclusi gli addebiti.

La Sezione disciplinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, ha ritenuto provato l'illecito ascritto, rappresentato dall'aver il Dott. A.A., titolare in qualità di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di (Omissis) di un procedimento penale a carico di B.B. per gravi reati fiscali, usato della qualità di magistrato al fine di far conseguire ingiusti vantaggi a C.C..

L'affermazione della responsabilità disciplinare è stata fondata sull'accertamento che il Dott. A.A., in epoca in cui conduceva le indagini a carico del B.B., aveva telefonato a D.D., stretto collaboratore del B.B. nella gestione dell'hotel del quale questi era proprietario, per segnalare l'azienda di proprietà di C.C. ai fini della fornitura di prodotti caseari; in seguito alla telefonata, il B.B. aveva effettivamente sostituito con il C.C. il precedente fornitore.

Secondo il Giudice disciplinare, al momento della segnalazione telefonica, il Dott. A.A. era ben consapevole che sia il D.D. che il B.B. erano a conoscenza delle indagini penali a carico di quest'ultimo e tale circostanza rivelava che il Dott. A.A. aveva fatto uso strumentale della propria qualità di magistrato nel raccomandare l'azienda del C.C. al fine di procurare a quest'ultimo l'ingiusto vantaggio di essere preferito ad altri fornitori in ragione della segnalazione proveniente dal magistrato che indagava sul proprietario della struttura alberghiera.

La sentenza impugnata ha inoltre escluso i presupposti di applicabilità della scarsa rilevanza, di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006, giacchè la condotta posta in essere dall'incolpato denota una rilevante disinvoltura e una grave carenza sul piano della consapevolezza del ruolo e della necessità, per il magistrato, di garantire, anche sul piano della immagine, piena indipendenza e imparzialità di comportamento.

2. - Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare ha proposto ricorso il Dott. A.A., sulla base di tre motivi.

Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.p. e dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 109 del 2006 per violazione del giudicato penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006.

Premesso che la condotta oggetto di addebito disciplinare era stata già vagliata in sede penale e che il procedimento era stato definito con sentenza di assoluzione del Dott. A.A. "perchè il fatto non

sussiste", passata in giudicato, il ricorrente si duole che la Sezione disciplinare non abbia rispettato i limiti nei quali doveva essere contenuto l'accertamento della condotta disciplinarmente rilevante, come viceversa prescritto, in presenza di una sentenza di assoluzione passata in giudicato, dall'art. 653 c.p.p., in via generale, e dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 109 del 2006, in relazione alla responsabilità disciplinare del magistrato.

Il ricorrente sostiene che la sentenza penale di assoluzione ha, infatti, espressamente escluso che il Dott. A.A., nel contattare il D.D., avesse fatto uso della qualità di magistrato, ed ha collocato la segnalazione nel contesto di rapporti amicali.

In concorrente prospettiva, il ricorrente evidenzia che anche l'esistenza del vantaggio ingiusto è stata esclusa dalla sentenza penale che, con accertamento vincolante per il giudizio disciplinare, ha negato ogni rapporto causale tra la telefonata del Dott. A.A. al D.D. e la conclusione del contratto tra il C.C. e il B.B., frutto di trattative già in fase avanzata al momento della segnalazione telefonica del magistrato.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente prospetta vizio di motivazione del provvedimento in relazione all'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006, anche in conseguenza del travisamento della prova e in relazione alla violazione del giudicato penale. Le censure articolate investono, in particolare, l'accertamento della sentenza impugnata in ordine al fatto che il D.D., al momento della telefonata intercorsa con il Dott. A.A., fosse a conoscenza dell'indagine da questo condotta nei confronti del B.B., ed attengono alla consapevolezza di ciò da parte del A.A. e al conseguimento, da parte del C.C., del vantaggio di essere preferito rispetto ad altri fornitori. Tale ricostruzione sarebbe in contrasto sia con l'accertamento della sentenza penale sia con le emergenze istruttorie.

3. - Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il Dott. A.A. censura la ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006. Ad avviso del ricorrente, tale statuizione non sarebbe sorretta da motivazione congrua e logica.

4. - Il primo motivo di ricorso è fondato.

5. - Occorre premettere che il presente procedimento disciplinare trae origine dall'iscrizione di un procedimento (il n. RG 20791/2016) presso la Procura della Repubblica di Milano, ove il Dott. A.A., B.B. e C.C. erano imputati per i reati di cui agli artt. 117, 319-quater c.p. e, il solo A.A., per i reati di cui agli artt. 81, 326, comma 1, e 378 c.p.; ammesso il Dott. A.A. al giudizio abbreviato, il procedimento è stato concluso con sentenza di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" in relazione ad entrambi i capi di imputazione. La sentenza penale è stata confermata in appello dalla Corte d'appello di Milano con sentenza depositata il 28 gennaio 2021 ed è quindi passata in giudicato in esito alla declaratoria di inammissibilità, il 28 ottobre 2021, del ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Milano avverso la sentenza di secondo grado.

6. - L'accertamento operato dalla sentenza della Corte di appello di Milano ha escluso la configurabilità, nella condotta del dottor A.A., di qualsiasi abuso, nel senso di un uso strumentale della qualità di magistrato al fine di procurare al C.C. un indebito vantaggio.

La Corte territoriale, confermando e ribadendo la valutazione operata dal GUP, ha escluso "che vi sia stato abuso alcuno da parte di A.A."

Si è di fronte ad una vicenda "caratterizzata da una segnalazione", fatta non nella qualità di pubblico ministero, "ma di amico di vecchia data".

Il giudice penale ha a tal fine valorizzato le seguenti circostanze.

In primo luogo, la Corte d'appello ha considerato l'esistenza, in epoca antecedente alla segnalazione del magistrato, di un processo decisionale, all'interno dell'hotel del quale il B.B. era socio, volto alla sostituzione del precedente fornitore per alcune criticità emerse in relazione ai tempi di consegna.

Inoltre, la Corte milanese ha tenuto conto dell'analisi dell'offerta del C.C. che il B.B. stesso si era detto disposto ad accettare affiancandola a quella del precedente fornitore, E.E., dopo una seria trattativa condotta dal socio di maggioranza dell'hotel (Omissis) e dal personale dello staff dell'albergo, in esito alla quale il C.C. aveva proposto un listino prezzi del tutto conveniente.

Infine, la Corte distrettuale ha considerato l'estemporaneità della iniziativa del Dott. A.A., maturata nel corso di un incontro casuale con altra persona, tale F.F., che gli aveva riferito dell'interesse del C.C. ad ottenere la fornitura; la brevissima durata della telefonata; la circostanza che il D.D. sia stato contattato telefonicamente dal Dott. A.A. in quanto amico risalente; la circostanza che nel corso della brevissima telefonata non sia stato fatto alcun riferimento alla ditta E.E., ossia al precedente fornitore; l'assenza di interazione dinamica del Dott. A.A. con il B.B..

Il giudice penale ha collocato, quindi, l'iniziativa del A.A. esclusivamente nell'ambito di un contesto di rapporti amicali con il D.D..

Secondo la Corte d'appello, "anche del vantaggio indebito, come dell'abuso e della prospettazione del vantaggio stesso, manca... la prova".

7. - Tale ricostruzione fattuale degli accadimenti operata in sede penale era vincolante per la Sezione del Consiglio superiore della magistratura, la quale, pertanto, non poteva discostarsene nella verifica della responsabilità disciplinare del magistrato.

8. - Invero, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e il procedimento penale, l'art. 20 del D.Lgs. n. 109 del 2006 prevede, al comma 3, che "ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione".

L'art. 20 del citato decreto legislativo in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati è coerente con la generale previsione dell'art. 653 c.p.p., ai cui sensi la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

9. - In generale, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale, sicchè, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento della incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. Un., 9 luglio 2015, n. 14344; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2021, n. 20385).

Le uniche decisioni penali totalmente vincolanti per il giudice disciplinare sono quelle pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", semprechè, da un lato, vi sia perfetta e completa coincidenza tra i fatti contestati nelle due sedi e, d'altro canto, la sussistenza del fatto reato o la sua attribuzione all'imputato siano state escluse con riferimento a tutti gli elementi materiali rilevanti sul piano disciplinare.

Pertanto, non configura l'illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta oggetto di sentenza di assoluzione in sede penale con la formula "perchè il fatto non sussiste", giacchè, a norma dell'art. 20 del D.Lgs.

n. 109 del 2006, qualora la contestazione disciplinare si esaurisca negli stessi comportamenti già sottoposti al vaglio del giudice penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste.

10. - La Sezione disciplinare del C.S.M. si è discostata da tale principio.

10.1 - Da un lato occorre rilevare che l'incolpazione disciplinare, avente ad oggetto l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 109 del 2006, riguardava l'aver commesso un fatto costituente reato, il reato di induzione indebita ex art. 319-quater c.p. in concorso.

L'illecito disciplinare è stato contestato in relazione alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), che presuppone espressamente "un fatto costituente reato".

La lettera d) contempla, infatti, tra gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, "qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita".

In applicazione del dettato dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 109 del 2006, l'accertamento, cristallizzato nella sentenza assolutoria avente autorità di cosa giudicata, che il fatto costituente reato addebitato al Dott. A.A. non sussiste, non può che riverberare i propri effetti sul presente procedimento disciplinare, escludendo in radice la configurabilità dell'illecito disciplinare di cui al capo di incolpazione.

10.2 - Nè, d'altra parte, ad una diversa soluzione, nel senso di ritenere non vincolante per il giudice disciplinare l'assoluzione con formula pienamente liberatoria, la Sezione del CSM poteva pervenire nella prospettiva, operata in sentenza, della riqualificazione del fatto come illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

Avendo, infatti, la sentenza penale escluso la sussistenza del fatto reato con riferimento a tutti gli elementi rilevanti anche sul piano disciplinare, vale a dire l'abuso o l'uso strumentale della qualità di magistrato e il vantaggio ingiusto, non residuavano spazi, per il giudice a quo, per una diversa valutazione di quei medesimi elementi sotto il profilo disciplinare.

10.3 - Preme precisare che non sempre vi è una piena sovrapposibilità tra l'ambito applicativo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e l'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006.

L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è configurabile quando il magistrato, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, strumentalizzi la sua qualità per conseguire ingiusti vantaggi per sé o per altri. Con tale disposizione si intende punire chi spende, anche implicitamente, la qualità di magistrato al fine di ottenere, nella propria vita privata, vantaggi personali ingiusti. Questo illecito prescinde dalla posizione di parte, indagato, persona offesa o testimone del soggetto che elargisce al magistrato i vantaggi ingiusti e, dunque, si presta ad essere applicato ad una molteplicità di condotte di diverso disvalore.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Cass., Sez. VI pen., 6 febbraio 2020, imp. Gatti).

Ancora, quanto all'ingiustizia del vantaggio, cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, lettera a), non si richiede necessariamente che la dazione sia contra ius, risultando sufficiente il conseguimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma ottenuti in virtù della qualità di magistrato, quale strumento diretto al loro raggiungimento: la norma in esame risponde infatti alla duplice finalità di preservare la fiducia nella imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l'abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la permeabilità

a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nell'esercizio delle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata.

10.4 - Tanto premesso, nella specie la sovrapposizione sussiste in concreto, per gli accertamenti svolti e le considerazioni che hanno indotto il giudice penale ad assolvere il A.A. con la più ampia formula liberatoria in riferimento agli stessi comportamenti che vengono in rilievo, sin dal capo di incolpazione, per la vicenda disciplinare.

10.5 - Condividendo l'accertamento e la valutazione del Giudice dell'udienza preliminare, la Corte d'appello di Milano ha escluso che vi sia stato abuso alcuno da parte del Dott. A.A. ed ha ritenuto del pari non configurabile l'accrescimento contra ius della sfera patrimoniale del C.C. quanto alla fornitura di prodotti caseari per l'hotel del B.B..

Secondo i giudici penali, il A.A. chiamò il D.D. "non certo nella qualità di pubblico ministero, ma di amico di vecchia data", "si limitò ad indicare il nome di C.C. ad un vecchio amico nel corso di una conversazione brevissima, della durata di appena settantasei secondi"; inoltre "non vi è alcun rapporto causale tra la telefonata di A.A. a D.D. e la conclusione del contratto tra l'albergo e il caseificio valdostano".

In sostanza, non c'è stato abuso, non solo dei poteri di pubblico ministero in termini di prevaricazione, ma neppure della qualità di magistrato nella prospettiva della strumentalizzazione della propria posizione o della spendita anche implicita del proprio ruolo o status; manca il vantaggio, qualsiasi vantaggio, in termini di promessa o di dazione indebita di utilità; non vi è stata interazione dinamica alcuna; è mancata la prova che il A.A. si sia inserito "nella trattativa commerciale spingendo in favore di una delle due ditte".

La sentenza della Sezione disciplinare ha, invece, proceduto ad una autonoma ricostruzione fattuale, in contrasto con l'accertamento della sentenza penale, in relazione ad un elemento qualificante ed imprescindibile della condotta oggetto di addebito disciplinare, rappresentato dall'uso strumentale della qualità di magistrato da parte del A.A. nell'effettuare la segnalazione in favore del C.C..

Del pari, la sentenza della Sezione disciplinare - in contrasto con il giudicato penale di assoluzione che esclude l'ingiustizia del vantaggio - considera ingiusto il vantaggio tanto nella rappresentazione dolosa del magistrato quanto nella concreta realizzazione, sul presupposto del conseguimento in favore del C.C. di un vantaggio indebito, "consistito nell'essere preferito ad altri fornitori in ragione della segnalazione proveniente dal magistrato che indagava sul proprietario dell'hotel".

Va ribadito che la sentenza penale passata in giudicato ha chiaramente escluso che il A.A., nell'effettuare la telefonata in favore del C.C., abbia inteso far valere la qualità di magistrato o spendere il peso del proprio ruolo, men che meno in relazione all'indagine penale nei confronti del B.B.. La Corte d'appello ha collocato l'iniziativa del A.A. esclusivamente nell'ambito di un contesto di rapporti amicali con il D.D..

Il Giudice disciplinare, proprio in ragione del principio di immutabilità della ricostruzione fattuale, non poteva pertanto prescindere da tale accertamento nè rimetterlo in discussione sulla base di una diversa lettura delle emergenze istruttorie, anche di quelle acquisite nell'ambito del procedimento disciplinare.

11. - Da tutto quanto sopra consegue - sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale - l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento del secondo e del terzo motivo.

12. - La sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'assoluzione del Dott. A.A. per essere rimasto escluso l'addebito, stante il venir meno, alla luce dell'accertamento definitivo del giudice penale, totalmente vincolante e non più revisionabile in

sede disciplinare, degli elementi imprescindibili ai fini della qualificazione della condotta contestata come disciplinarmente rilevante.

13. - La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei confronti del Ministro della giustizia.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi il secondo ed il terzo motivo; cassa senza rinvio, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, assolve il Dott. A.A. dall'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006, risultante dalla riqualificazione del fatto contestato come violazione dell'art. 4, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo nel procedimento n. 21/2017, per essere rimasto escluso l'addebito. Dichiarare compensate le spese processuali.

Conclusionone

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2023